

## AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

. . . 19 / 2013  
DELIBERAZIONE N.

Oggetto: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Sentenza n. 400 di data 15 luglio 2013. Transazione conseguente. Risoluzione consensuale Atto Formale n. 8/2010 – Portocittà S.p.A..

---

### IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 8, 9 e 10 della legge medesima;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20.1.2011 concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

VISTO l'Atto formale n. 8/2010, Rep. 3026, d.d. 25.11.2010, con il quale l'Autorità Portuale di Trieste ha assentito in concessione alla Portocittà S.p.A., già Portocittà s.r.l., la temporanea occupazione e l'uso per la durata di anni settanta delle aree demaniali marittime site nel Punto Franco Vecchio di Trieste e meglio specificate all'art. 1 dell'atto medesimo;

VISTO il ricorso promosso dalla Portocittà S.p.A. contro l'Autorità Portuale di Trieste per ottenere l'accertamento della nullità dell'Atto di concessione n. 8/2010 rep. 3026 del 25 novembre 2010, stipulato tra l'Autorità Portuale di Trieste e la Portocittà S.p.A., avente ad oggetto la concessione delle aree demaniali facenti parte dell'area del Porto Vecchio di Trieste e la conseguente ripetizione dei canoni concessori già corrisposti nonché l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento dell'Autorità Portuale di Trieste derivante dalle progettazioni e dalle opere eseguite da Portocittà S.p.A., in ragione dell'atto summenzionato;

VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 400 di data 15.7.2013 che ha rigettato il ricorso sopra citato, ipotizzando tuttavia, in ragione della realtà giuridica e fattuale emersa nella causa, « *la risoluzione consensuale della concessione-contratto ovvero, d'altro lato, in esecuzione della concessione stessa, un riassetto degli interessi più favorevole alla parte ricorrente, in entrambi i casi con il riconoscimento anche in via transattiva delle reciproche ragioni* »;

Segue: DELIBERAZIONE N.

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato d.d. 17 luglio 2013 che trasmette all'Autorità Portuale di Trieste la sentenza sopra citata evidenziando, tra l'altro, che « *le ragioni esposte nel ricorso inducono a ritenere che Portocittà abbia perso interesse alla concessione* » e che « *in sostanza il TAR, nel dare atto che sussistono ragioni da ambo le parti, ha suggerito una soluzione transattiva* », ritenendo infine di « *condividere e raccomandare tale soluzione, in particolare relativamente all'ipotesi di risoluzione consensuale* »;

CONSIDERATO che in assenza di una definizione transattiva, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 400 d.d. 15.7.2013 potrebbe essere oggetto di impugnazione al Consiglio di Stato;

CONSIDERATO altresì che, alla luce delle motivazioni della sentenza summenzionata, Portocittà S.p.A. potrebbe promuovere ulteriori e diverse iniziative innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

VISTA, in particolare, la nota di data 2 settembre 2013, inviata dal difensore di controparte all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale lo stesso ha illustrato diverse argomentazioni in ordine allo scioglimento consensuale del rapporto ed ha puntualizzato le conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento dell'eventuale accordo;

CONSIDERATO pertanto che, nonostante il rigetto del ricorso, è necessario escludere urgentemente l'alea di ulteriori contenziosi con la Portocittà S.p.A., anche al fine di consentire la pronta riqualificazione delle aree del Porto Vecchio in una cornice di certezza giuridica sullo stato e sulla disponibilità delle aree medesime;

PRESO ATTO che la Portocittà S.p.A., nel corso della vertenza, ha manifestato all'Autorità Portuale di Trieste, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la propria disponibilità a cedere all'Autorità stessa i risultati delle attività dalla stessa eseguite nel corso della concessione, quali la redazione di progettazioni, studi ed elaborati tecnici;

CONSIDERATO che è interesse dell'Autorità Portuale acquisire diversi elaborati progettuali da Portocittà, in quanto dette attività, già espletate dalla Portocittà S.p.A., dovrebbero essere nuovamente esperite dall'Autorità Portuale, con i conseguenti costi in termini di tempo e di danaro;

CONSIDERATO che il Provveditorato alle Opere Pubbliche – Ufficio OO.MM. di Trieste è stato incaricato di provvedere alla stima del valore delle opere e dei progetti summenzionati;

CONSIDERATO che Portocittà S.p.A. è debitrice dell'Autorità Portuale di Trieste per canoni demaniali e per attività commerciali non ancora corrisposti nonché interessi di mora;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce dell'interesse dell'Autorità Portuale all'acquisizione dei progetti e delle opere di cui sopra le Parti verrebbero a trovarsi in un rapporto reciproco di debito-credito;

VISTO l'art. 6 del "Regolamento concessioni e canoni demaniali" approvato con Decreto n. 1385 di data 10 novembre 2011, che prevede la riduzione del canone demaniale per le opere realizzate dal concessionario, ovvero per i diversi interventi ivi previsti, nella misura massima del 50% del preventivo di spesa approvato;

CONSIDERATO che Portocittà S.p.A. continua altresì a detenere infruttuosamente le aree concesse senza adempiere a quanto previsto dalla concessione-contratto;

CONSIDERATO che l'eventuale protrarsi del contenzioso determinerebbe una prolungata immobilità dello stato delle aree del Porto Vecchio, con danni per l'Autorità Portuale di Trieste consistenti nel mancato introito di canoni demaniali e nel progressivo deterioramento dei beni del comprensorio;

VISTO l'art. 1965 c.c. in forza del quale « *la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro* »;

CONSIDERATO che appare pertanto conveniente per l'Amministrazione risolvere consensualmente la concessione-contratto di cui all'Atto formale n. 8/2010, compensando i crediti vantati dall'Autorità Portuale con quanto verrà considerato riconoscibile a Portocittà S.p.A., con la rinuncia di quest'ultima all'impugnazione della sentenza n. 400/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ed alla promozione di diverse iniziative giudiziali o stragiudiziali aventi ad oggetto lo stesso Atto di concessione;

VISTO l'art. 14, comma 3° del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., che impone alle Amministrazioni di uniformarsi al parere espresso dall'Avvocatura erariale per le transazioni che comportano un esborso od una rinuncia al credito;

SENTITO il Segretario Generale f.f.,

SU PROPOSTA del Presidente,

**DELIBERA:**

1. di prendere atto di quanto disposto dalla sentenza n. 400 d.d. 15.7.2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, come riportato in premessa;

. . . 19 / 20 13

Segue: DELIBERAZIONE N.

2. di conferire mandato al Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste affinché formuli una proposta a Portocittà S.p.A. che preveda quanto segue, in un quadro complessivamente transattivo:
  - a. la risoluzione per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., comma 1°, secondo periodo, della concessione-contratto di cui all'Atto formale n. 8/2010 Rep. 3026, d.d. 25.11.2010, con il quale l'Autorità Portuale di Trieste aveva assentito in concessione alla Portocittà S.p.A., già Portocittà s.r.l., la temporanea occupazione e l'uso per la durata di anni settanta delle aree demaniali marittime site nel Punto Franco Vecchio di Trieste e meglio specificate all'art. 1 dell'atto medesimo, con riconoscimento delle reciproche ragioni come indicato dalla sentenza n. 400 del 15 luglio 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
  - b. l'acquisizione da parte dell'Autorità Portuale di Trieste degli elaborati progettuali e delle opere, anche non amovibili, già eseguiti dalla Portocittà S.p.A. in esecuzione del contratto e ritenuti di interesse dall'Autorità Portuale di Trieste, con oneri per la stessa in misura comunque non eccedente la stima effettuata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche – Ufficio OO.MM., fermo restando quanto dovuto dalla Portocittà S.p.A. all'Autorità Portuale di Trieste;
  - c. l'impegno di Portocittà S.p.A. a riconsegnare all'Autorità Portuale di Trieste le aree e i manufatti dalla stessa tuttora detenuti in ragione della concessione al più presto possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 2013;
  - d. la rinuncia di Portocittà S.p.A. all'impugnazione della sentenza n. 400/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ed alla promozione di diverse iniziative giudiziali o stragiudiziali aventi ad oggetto lo stesso Atto di concessione.
3. di riconvocare urgentemente il Comitato Portuale non appena saranno noti i valori del *quantum* della transazione

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, li 30 SET, 2013

Il Presidente  
(dott.ssa Marina Monassi)